

Codice A1817B

D.D. 19 gennaio 2026, n. 45

Nulla osta ai soli fini idraulici lacuali per l'occupazione demaniale inerente la pista ciclabile in progetto oggetto del Bando "PieMonta in bici: Interventi infrastrutturali strategici di mobilità ciclistica dei siti Unesco (Residenze Sabaude e Langhe, Roero e Monferrato) e del Lago Maggiore" sul Lago Maggiore in Comune di Baveno (VB), interessante parte delle aree demaniali censite ai mapp. 128 e 228 del Fg. 12.



ATTO DD 45/A1817B/2026

DEL 19/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta ai soli fini idraulici lacuali per l'occupazione demaniale inerente la pista ciclabile in progetto oggetto del Bando "PieMonta in bici: Interventi infrastrutturali strategici di mobilità ciclistica dei siti Unesco (Residenze Sabaude e Langhe, Roero e Monferrato) e del Lago Maggiore" sul Lago Maggiore in Comune di Baveno (VB), interessante parte delle aree demaniali censite ai mapp. 128 e 228 del Fg. 12.
Richiedente: Provincia del Verbano Cuso Ossola.

In data 11/08/2025 con nota PEC protocollo n° 15229/2025 (prot. di ricevimento n. 36526/A1817B in pari data) l'Ing. D. Recupero in qualità di RUP del progetto coordinato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola inerente il Bando "PieMonta in bici: Interventi infrastrutturali strategici di mobilità ciclistica dei siti Unesco (Residenze Sabaude e Langhe, Roero e Monferrato) e del Lago Maggiore", ha presentato, gli elaborati del progetto e ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n.241, richiedendo al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania il rilascio del parere di competenza inerente il nulla osta ai soli fini idraulici per l'occupazione delle aree demaniali censite ai mapp. 128 e 228 del Fg. 12 del Comune di Baveno (VB).

In data 15/09/2025 con protocollo n° 40904/A1817B il Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania ha richiesto delucidazioni e elaborati progettuali integrativi inerenti gli interventi su aree demaniali individuate dai progettisti in merito al progetto in oggetto al fine del rilascio del presente nulla osta ai soli fini idraulici (endo-procedimento della concessione demaniale lacuale in carico al Comune di Baveno (VB) e della Gestione Associata con Comune Capofila Verbania) per le aree del demanio lacuale sul Lago Maggiore e delle autorizzazioni idrauliche e relative concessioni demaniali per le aree del demanio fluviale inerenti gli attraversamenti dei corsi d'acqua (Rio Rampolino e Rio Monti) oggetto di altro procedimento in capo a questo settore.

Con e-mail del 18/12/2025 il RUP ha inviato la comunicazione dei progettisti inerente il link per scaricare gli elaborati integrativi richiesti, i cui file, sono firmati digitalmente dall'Ing. G. Odetto, in base ai quali è individuata l'occupazione e la realizzazione delle opere in oggetto sulle aree

demaniali.

Si precisa che per quanto riguarda il presente nulla osta ai soli fini idraulici lacuali inerente l'unica occupazione di area demaniale lacuale evidenziata dai progettisti si nutrono perplessità in merito alla sua fruibilità dichiarata al 100% in quanto le escursioni del Lago Maggiore sono ben diverse da quelle indicate in relazione (minima: 193,18 m. s.l.m.m. e massima: 195,43 m. s.l.m.m.) e sulla sezione di progetto (minima: 192,18 m. s.l.m.m. e massima: 194,43 m. s.l.m.m.), si rimanda comunque alla valutazione del RUP e del Comune di Baveno per una eventuale ulteriore verifica sulle effettive percentuali inerenti la fruibilità annuale del tratto in questione tenendo presente che la quota minima sotto la quale il livello lacustre non può scendere è 192,00 m. s.l.m.m. per la presenza della soglia costituita dalla diga della Miorina e perciò le magre sotto quota 192,30 m. s.l.m.m. sono da considerarsi assolutamente eccezionali, mentre la quota massima con un tempo di ritorno di circa 75 anni risulta essere il livello 197,94 m. s.l.m.m. (dell'Ottobre 2000); infine è possibile attribuire un tempo di ritorno di 100 anni al superamento della quota 198,00 m. s.l.m.m., mentre la quota 198,50 m. s.l.m.m. come anche indicato nelle disposizioni inerenti le edificazioni urbane dei P.R.G.C. di alcuni comuni sarebbe superata ogni 200 anni.

Con nota protocollo n° 408 in data 13/01/2026 (nostro protocollo di ricevimento n° 1300/A1800A in data 14/01/2026) la Provincia del Verbano Cusio Ossola – Servizi Piste Ciclabili ha comunicato la convocazione della Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n.241.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli elaborati grafici presentati l'occupazione delle aree in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n° 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022;

determina

che nulla osta ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché alla Provincia del Verbano Cusio Ossola possa essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione demaniale inerente la pista ciclabile in progetto oggetto del Bando "PieMonta in bici: Interventi infrastrutturali strategici di mobilità ciclistica dei siti Unesco (Residenze Sabaude e Langhe, Roero e Monferrato) e del Lago

Maggiore” sul Lago Maggiore in Comune di Baveno (VB), interessante parte delle aree demaniali censite ai mapp. 128 e 228 del Fg. 12.

L’occupazione dovrà essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei files allegati all’istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;
2. il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio della presente nulla osta;
3. il nulla osta si intende accordato con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonchè in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, le opere in argomento non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità;
4. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
5. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.), del Comitato Italo-Svizzero e da parte del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse se l’area interessata dagli interventi è ricompresa nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Pieve Vergonte (SIN).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il funzionario estensore:
Ing. F. Campagnoni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'